

STATUTO
DELL'AZIENDA SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO" PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DELL'ATO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA
PROVINCIA DI COMO

APPROVATO con Delibera Consiglio Provinciale del 20/12/2011

ART.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E ORGANI DELL'AGENZIA

1. E' costituita dalla Provincia di Como l'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito". Essa risponde ai principi e alla disciplina degli agli artt.li 112 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. L'Ufficio d'Ambito informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Sono organi dell'Ufficio d'Ambito: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITA'

1. L'Ufficio d'Ambito è costituito con lo scopo di svolgere le seguenti funzioni e attività ad essa attribuite dalla normativa nazionale e regionale, descritte dall'art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. e di seguito elencate , oltre alle attività in capo al Consorzio dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como alla data del 31 dicembre 2010:
 - istruttoria tecnica per la scelta del modello gestionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale e gestione delle conseguenti procedure per l'affidamento della gestione ed erogazione del servizio idrico integrato;
 - predisposizione del piano d'Ambito e formulazione delle relative proposte di approvazione e aggiornamento al Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006;
 - proposta di definizione della tariffa del S.I.I. e della sua articolazione in coerenza con le deliberazioni adottate dall'Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche ;

- predisposizione delle convenzioni regolanti i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato e definizione dei contenuti del contratto di servizio con il gestore da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale ;
- vigilanza e controllo sulle attività poste in essere dal gestore e sul rispetto del contratto di servizio;
- definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi;
- istruttoria tecnica per l'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006 e formulazione della relativa proposta di approvazione;
- adozione delle norme tecniche e dei valori limite da applicare agli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura;
- approvazione dei regolamenti del gestore del servizio idrico relativi agli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura;
- rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e costituzione e aggiornamento della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
- dichiarazione di pubblica utilità ed emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo nei casi di cui all'art. 48, comma 2, lettera j), della L.R. 26/2003;
- individuazione delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006;
- aggiornamento delle banche dati relative al servizio idrico integrato e gestione dei corrispondenti flussi informativi.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'*Ufficio d'Ambito* può:

- stipulare gli atti ed i contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate , che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell' *Ufficio d'Ambito* quali la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o dei quali abbia comunque il possesso;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli propri dell' *Ufficio d'Ambito*;
- stipulare intese e collaborazioni con associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell' *Ufficio d'Ambito*;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 3 - CAPITALE DI DOTAZIONE

La Provincia di Como conferisce il capitale di dotazione, provvedendo alla copertura degli eventuali oneri sociali. Il capitale di dotazione dell'Ufficio d'Ambito è composto:

- dalle risorse iniziali e/o successive versate dalla Provincia di Como;
- dalle risorse riconducibili al Consorzio "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como e allocate nel bilancio Provinciale
- dalle risorse riconducibili al Consorzio "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como (es. fondo di dotazione, incrementi tariffari relativi al piano stralcio, contributi pubblici);
- dai beni mobili e immobili ed attrezzature concesse in comodato d'uso gratuito dalla Provincia di Como;
- dai beni ed attrezzature acquistate dal Consorzio Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo all' *Ufficio d'Ambito*, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dai finanziamenti attribuiti al capitale di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

Altre entrate di competenza dell'Autorità d'Ambito, per le spese di funzionamento e gestione, sono costituite anche da trasferimenti regionali eventualmente concessi .

ART. 4 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da *cinque componenti*, **con la garanzia della rappresentanza di genere**, compreso il Presidente, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili;

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Provincia nel rispetto dell'art. 48 comma 1 bis della legge regionale 12.12.2003 nr. 26 come modificata dalla legge 27.12.2010 nr 21

Il numero di componenti nominati in rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all'ATO, è pari a quattro

Il Consiglio di amministrazione presiede all'attuazione degli scopi dell'Ufficio d'Ambito, e, quindi, provvede con ogni più ampio potere alla gestione, all'amministrazione della stessa, nei limiti indicati dallo statuto, e in quelli degli stanziamenti risultanti dal Bilancio di Previsione.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio, e non sono pertanto delegabili, l'approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo e l'approvazione dei regolamenti interni necessari per il funzionamento dell'azienda speciale e in genere gli atti di straordinaria amministrazione.

Non possono ricoprire la carica di amministratori e, se nominati, decadono, dirigenti, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza dei soggetti gestori affidatari del servizio idrico integrato dell'ATO della Provincia di Como, o di soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 23 bis comma 8 lettera a) nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti e comunque non devono sussistere le condizioni di cui all'art. 58 del TUEL.

Il Presidente della Provincia di Como può in qualsiasi momento provvedere alla revoca anticipata di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione per gravi e accertate inadempienze degli obblighi di legge e di statuto dandone comunicazione alla Conferenza dei Comuni;

I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi consiglieri nominati dal Presidente della Provincia di Como, i quali rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori dandone comunicazione alla Conferenza dei Comuni;

Qualora i componenti del Consiglio di amministrazione che hanno cessato la loro carica fanno parte dei componenti nominati dalla Conferenza dei Comuni, spetta al medesimo organo l'indicazione del sostituto;

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data della nomina.

Nel caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Provincia di Como provvede al rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di governo dell'Ufficio d'Ambito e ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell' Ufficio d'Ambito previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare espressamente al Presidente o a uno o più Consiglieri o al Direttore, parte dei propri poteri, con esclusione di quelli non delegabili per Legge, ovvero attribuire specifici compiti che ritenga opportuni per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell' Ufficio d'Ambito.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente con avviso – in cui devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno – da inviarsi con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza., ovvero, in caso di urgenza, con telegramma o telefax oppure messaggio di posta elettronica, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito . Delle riunioni è redatto processo verbale a cura di un segretario all'uopo nominato. Il verbale viene trascritto su apposito registro , firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche **salvo che il CDA non disponga diversamente**. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore ed il Revisore.

Le associazioni ed i comitati possono richiedere di essere convocati in audizione per presentare proposte sulla gestione del servizio idrico. Il Presidente dispone l'audizione in tempo utile.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri compreso il Presidente, o il membro più anziano e il consiglio adotta le sue decisioni con voto favorevole di almeno due componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.

ART. 5 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito è nominato dal Presidente della Provincia di Como tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, che presiede.

Il Presidente nomina un componente del Consiglio di Amministrazione a suo sostituto in caso di assenza o impedimento temporaneo; qualora sia assente o impedito anche il componente del Consiglio di Amministrazione delegato, fa le veci del Presidente il componente più anziano di età.

Il Presidente resta in carica per il medesimo e contestuale periodo del Consiglio di Amministrazione. Può essere in qualsiasi momento revocato dal Presidente della Provincia di Como per gravi e accertate inadempienze degli obblighi di legge e di statuto.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, o suo sostituto:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne firma i processi verbali;
- esercita tutti i poteri che gli vengano espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione per
- garantisce il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Ufficio d'Ambito
- vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- ha la legale rappresentanza dell'Ufficio d'Ambito di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative ed in procedure arbitrali;
- cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia del servizio idrico integrato;
- promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi e in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, nominando all'uopo avvocati o procuratori, sottoponendo poi senza indugio l'operato al consiglio di

- amministrazione per la ratifica;
- firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza; – stipula i contratti e le convenzioni ;
 - esercita le altre funzioni che gli siano demandate dalla Legge, dallo Statuto dai Regolamenti, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Provincia.

Le dimissioni del Presidente debbono essere presentate per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo della Provincia di Como. Il Consigliere più anziano, come componente, si occupa di sostituire il Presidente fino alla nuova nomina.

ART. 6 - IL DIRETTORE UFFICI E PERSONALE

Il Direttore attua gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio Amministrazione ed è responsabile di tutta la gestione e del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario dell' Ufficio d'Ambito. In particolare, il Direttore in base al mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione, definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali dell' Ufficio d'Ambito;

Il Rapporto di lavoro del Direttore è regolato con contratto di diritto privato

Il direttore è individuato in persona che abbia acquisito alta specializzazione e specifica esperienza

Il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento deliberare la revoca anticipata del mandato per gravi e accertate inadempienze degli obblighi contrattuali, di legge e di Statuto.

In base al principio di continuità, il personale di primo impianto dell'Ufficio d'Ambito è costituito dal personale in capo al Consorzio a far data 31 dicembre 2010. L'organizzazione dell'Ufficio d'Ambito è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.

All'Ufficio d'Ambito può essere comandato o distaccato personale della Provincia di Como o di altro Ente pubblico.

L'Ufficio d'Ambito si avvale, inoltre, di personale proprio assunto sia a tempo determinato che indeterminato , ai sensi dei contratti collettivi nazionali del lavoro vigenti, nonché mediante rapporti di collaborazione coordinata continuativa e/o

professionale, e ogni altra forma consentita dalla Legge.

ART. 7 - CONFERENZA DEI COMUNI

Per le decisioni relative alle lettere a),b),d),e), ed h) del comma 2 dell'art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. la Provincia, nella sua qualità di ente responsabile dell'ATO, acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO.

Se entro 30 giorni dalla trasmissione il parere non viene reso, la Provincia procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i.

“Consulta”

E' istituita una consulta dei Comuni e delle Aziende (o consorzio o Società di gestione) del servizio idrico integrato operante nell'ambito provinciale.

Con successivo atto sono approvati i regolamenti attuativi ed organizzativi dell'organismo consultivo.

La consulta formula pareri e proposte all'ufficio d'Ambito con particolare riferimento alla attuazione del modello gestionale e alla modulazione della tariffa”.

“Piano programma”

In sede di prima attuazione, l'ufficio di ambito curerà la redazione di studi e la promozione degli interventi volti a migliorare la qualità delle acque superficiali (con particolare riferimento al lago di Como) anche al fine di determinare le migliori tecnologie applicabili, i costi, le ricadute tariffarie nonché i tempi occorrenti per il conseguimento del “buono stato ecologico” e la salvaguardia a fini idropotabili.

ART. 8 – INDIRIZZI E VIGILANZA

Al Consiglio Provinciale è riservata la determinazione delle finalità e degli indirizzi .

La Giunta Provinciale esercita la vigilanza sull'attività dell'Ufficio d'Ambito e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio Provinciale con la relazione di cui all'art. 44 dello Statuto provinciale. La vigilanza è finalizzata, in particolare, alla verifica della corretta esecuzione da parte dell' Ufficio d'Ambito delle finalità e degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale.

La Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale per la formale approvazione gli atti fondamentali predisposti dall' Ufficio d'Ambito entro trenta giorni dalla ricezione.

Sono atti fondamentali:

- Il Piano programma;
- Il Bilancio economico di previsione pluriennale e annuale;
- Il Bilancio di esercizio;
- Il Piano d'Ambito e suoi aggiornamenti ;
- Il Contratti di servizio e disciplinare tecnico;
- La Carta dei servizi.

ART. 9 – IL REVISORE DEI CONTI

Il Presidente della Provincia di Como nomina un revisore dei conti dell'Azienda .

Il revisore resta in carica fino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo all'anno di nomina e comunque fino alla nomina del nuovo revisore.

Il revisore non è revocabile, salvo inadempienze di legge ed è rieleggibile per una sola volta.

Il revisore svolge le funzioni assegnategli da leggi e regolamenti ed in particolare presenta la propria relazione sui documenti finanziari e contabili.

Rilascia inoltre pareri di competenza su richiesta del Presidente dell'Ufficio d'Ambito, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore nelle materie di sua competenza.

Sono incompatibili con la carica di revisore dei conti il Presidente della Provincia, gli Assessori provinciali e i Consiglieri Provinciali di Como. Sono altresì incompatibili i dipendenti della Provincia di Como, nonché i soggetti che a qualsiasi titolo prestino attività retribuita a favore dell' Ufficio d'Ambito.

ART.10 - GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

L'Ufficio d'Ambito può ricevere contributi pubblici in conto esercizio e in conto capitale, in particolare tutti i contributi correlati a costi indeducibili di cui al D.lgs 446 del 15/12/1997 art. 5 comma 3.

L'Ufficio d'Ambito si dota di un proprio regolamento di contabilità nel rispetto delle normative vigenti per la contabilità pubblica e comunitaria e organizza al proprio interno forme di controllo di gestione secondo la normativa per gli enti locali.

E' fatto obbligo del pareggio economico finanziario dei bilanci.

Al termine di ogni esercizio dovrà essere redatto il Bilancio economico d'esercizio, elaborato secondo le disposizioni e le tempistiche contenute nell'art.2423, e seguenti del codice civile articolandolo nei tre documenti: conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa al bilancio.

Dovrà essere altresì integrato dalla relazione illustrativa sulla gestione che evidenzia il grado di realizzazione dei programmi di attività determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.

L'Autorità all'inizio dell'esercizio finanziario, trasmette al Consiglio Provinciale il proprio bilancio di previsione e, inoltre, presenta annualmente al Consiglio Provinciale il rendiconto relativo alla gestione spese.

ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività dell' Ufficio d'Ambito è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Nelle more della nomina dei componenti degli organi dell'Ufficio d'Ambito le funzioni del consiglio di amministrazione e del Presidente sono assunte da un Commissario straordinario (nominato dal Presidente della Provincia e coincidente con l'ex Presidente del Consorzio dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como) al fine di garantire la continuità delle attività, **si applica l'esimente previsto dall'art. 67 D.Lgs 267/2000 agli amministratori.**
2. La nomina dei componenti degli organi previsti dal presente statuto ad eccezione della nomina del direttore dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dall'esecutività della deliberazione costitutiva dell'Ufficio d'ambito.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.